

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE DI FAENZA

TITOLO I COMPOSIZIONE, FUNZIONI, DURATA, SEDE, COMPENSI

Articolo 1 - Composizione

1. È costituito il Consiglio Accademico, d'ora in poi denominato Consiglio, dell'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza, d'ora in poi denominato ISIA, formato da nove componenti:
 - a. il Direttore dell'Istituto che lo presiede;
 - b. sei docenti dell'ISIA eletti dal Collegio dei Professori ai sensi dell'art.8, c.2 lett. a) dello Statuto, in rappresentanza degli ambiti tipologici (disciplinari o curriculari) delle attività formative individuati a tal fine dallo stesso Collegio;
 - c. due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.
2. Il Consiglio elegge tra i propri componenti un Vice Presidente che svolgerà la funzione di Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo. In caso di assenza sia del Presidente sia del Vice, la funzione del Presidente sarà svolta dal Consigliere più anziano di età.
3. Se un Consigliere recede o decade dal proprio mandato in anticipo rispetto alla data di naturale scadenza, si procede ad elezione suppletiva.
4. Il Consigliere che risultasse assente ingiustificato ad almeno tre riunioni consecutive è da intendersi decaduto dal proprio incarico con effetto immediato.

Articolo 2 - Funzioni

1. Il Consiglio:
 - a. effettua con votazione segreta a maggioranza relativa dei presenti la designazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 dello Statuto entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta del Ministro;
 - b. determina in via ordinaria entro il mese di giugno di ogni Anno Accademico, per il successivo, il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento; acquisisce il parere preventivo del Collegio dei Professori sulla programmazione didattica annuale;
 - c. assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera b);
 - d. definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
 - e. delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della Legge 21 dicembre 1999 n. 508, il Regolamento Didattico ed il Regolamento degli Studenti, sentita la Consulta degli Studenti anche in relazione alla programmazione degli accessi ed acquisito il parere preventivo del *Collegio dei Professori*;
 - f. esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e) della Legge 21 dicembre 1999 n. 508, in concordanza di tempi con quanto stabilito dal susseguente Art.4, c.1;

- g. esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione;
- h. nomina un Comitato Scientifico con funzioni consultive costituito fino a un massimo di cinque personalità di alta qualificazione professionale sia nazionale che internazionale nel campo del Design, come previsto dall'Art. 8 comma 3 lettera h dello Statuto dell'ISIA di Faenza.

Articolo 3 - Durata, sede e compensi

1. Il Consiglio dura in carica tre anni ed ai sensi dell'Art.4, c.2 dello Statuto, può essere confermato consecutivamente una sola volta; il mandato dei singoli membri è rinnovabile consecutivamente una sola volta. Entro due mesi dalla naturale scadenza, il Presidente indice nuove elezioni.
2. La sede ordinaria delle riunioni è presso i locali dell'ISIA di Faenza.
3. Ai sensi del citato art. 4 dello Statuto, i compensi spettanti ai componenti del Consiglio sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nei limiti fissati con Decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

TITOLO II CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI. DELIBERAZIONI. RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 4 - Convocazione

1. Il Presidente convoca il Consiglio almeno due volte all'anno, di cui una entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio preventivo e l'altra entro la fine del mese di Giugno per l'approvazione del piano degli studi e del piano degli incarichi di docenza.
2. Il Consiglio è convocato altresì su richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri.
3. La convocazione avviene tramite avviso spedito con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione; l'avviso può essere redatto su supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi fax e posta elettronica, quest'ultima considerata valida solo se confermata da ricevuta di ritorno. Contestualmente l'avviso deve essere affisso all'Albo dell'istituto.
4. Il Consiglio può effettuare audizioni su argomenti all'ordine del giorno.
5. Nel caso di urgenza validamente motivata dal Presidente, il Consiglio può essere convocato senza l'ottemperanza delle modalità di cui al punto 3 del presente articolo; ma comunque con preavviso di almeno tre giorni riscontrato da tutti i Consiglieri.

Articolo 5 - Svolgimento delle sedute

1. La riunione è validamente costituita con l'intervento della maggioranza semplice dei componenti del Consiglio.
2. Il Presidente ratifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori del Consiglio.
3. La riunione può svolgersi anche con i Consiglieri dislocati in più luoghi, purché collegati in via telematica ed a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e la parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:
 - a. sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati delle votazioni;
 - b. sia consentito al Segretario verbalizzante di esercitare la propria funzione;
 - c. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 6 - Deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; il voto è palese, a meno che non vi sia la richiesta contestuale da parte di un membro, di voto segreto.
2. Il Consigliere oggetto di decisioni inerenti la persona o lo status non può essere presente alla discussione ed alla relativa votazione e non concorre al raggiungimento del quorum necessario per le votazioni che lo riguardano.
3. Il Consiglio può deliberare, di volta in volta, l'incarico ad un Consigliere per lo svolgimento della funzione di Segretario verbalizzante oppure attribuire l'incarico in forma periodica; l'interessato curerà le redazioni dei verbali, delle delibere e di quanto altro necessario, disponendone la conservazione in luogo idoneo all'interno dell'Istituto. Il Presidente del Consiglio Accademico può disporre, ove non sussistano motivi di riservatezza, che il Segretario verbalizzante sia coadiuvato durante la seduta da un membro dell'Ufficio.
4. Il verbale deve indicare: data e ora dell'adunanza; identità dei partecipanti; l'ordine del giorno; le dichiarazioni dei Consiglieri in caso di loro specifica richiesta; le modalità ed il risultato delle votazioni; le deliberazioni assunte; ogni altro elemento ritenuto di interesse dal Consiglio stesso.
5. Il verbale dell'adunanza sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e sarà sottoposto ad approvazione del Consiglio nella seduta successiva. Per provvedimenti di provata urgenza è possibile l'approvazione seduta stante della relativa delibera.

Articolo 7 - Rapporti con il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio comunica al Consiglio di Amministrazione le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca, e della produzione, formulando le relative previsioni di spesa e le esigenze finanziarie per lo svolgimento delle attività di propria competenza.
2. Il Consiglio sottopone al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale sopravvenuta esigenza didattica e di ricerca che comporti una variazione in aumento dell'ordinario stato previsionale.

TITOLO III VARIE

Articolo 8 - Comunicazioni, pubblicità degli atti e compiti delegati

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Regolamento sono inoltrate ai recapiti che i componenti del Consiglio indicano in sede di prima partecipazione; è compito degli stessi segnalare eventuali modifiche. In ogni caso la pubblicità degli atti è data per assoluta dall'esposizione all' albo dell'Istituto.
2. Ad uno o più Consiglieri possono essere delegati compiti di carattere istituzionale o relativi all'attuazione delle deliberazioni prese dal Consiglio.

Modificato con delibera del Consiglio Accademico n. 26 del 12/04/2023

Adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 14/04/2023